Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) PORTA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) BARTOLINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CIPRIANI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) BOTTALICO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 23/02/2026

## FATTO

A. Il ricorrente, titolare con la cointestataria del ricorso di un conto corrente e del collegato deposito titoli, si rivolge all'Arbitro riferendo di avere richiesto all'intermediario, nel mese di marzo 2024, l'estinzione dei rapporti in questione. In particolare, il ricorrente lamenta che l'intermediario avrebbe condizionato la chiusura al trasferimento dei titoli presso altro intermediario. Pertanto, ritenendo tale condotta immotivata e illegittima, il ricorrente chiede di ordinare la chiusura immediata del conto corrente e del deposito titoli.
B. Costituitosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sia per la natura costitutiva della domanda, volta a ottenere un facere infungibile, sia per incompetenza ratione materiae dell'Arbitro, in quanto la lite attiene alla materia dei servizi di investimento.
Nel merito, in ordine alla richiesta di chiusura del conto corrente, l'intermediario rappresenta che, in virtù del collegamento esistente tra i rapporti, essa potrà avvenire solo dopo aver estinto il deposito titoli. Sennonché, il resistente fa presente che sul deposito titoli è presente una quota di fondo di investimento al momento non negoziabile da parte della Società di Gestione del Risparmio (SGR) che lo gestisce, laddove esso intermediario riveste il ruolo di mero collocatore. Pertanto, l'intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, considerato che spetta alla SGR provvedere alla liquidazione del fondo e che, fino al verificarsi di tale evento, la quota deve necessariamente rimanere in un conto di deposito. Per completezza, l'intermediario rileva che il deposito titoli in esame è esente da spese e illustra di aver suggerito al ricorrente, in risposta al reclamo del marzo 2024, di trasferire le quote su un altro deposito titoli, anche diversamente intestato e/o acceso presso altro intermediario. Pertanto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

C. In sede di repliche, parte ricorrente rappresenta che la mancata estinzione del deposito da parte dell'intermediario sta causando un grave pregiudizio economico, in particolare in relazione all'accesso ai benefici universitari per il figlio. Infatti, l'erronea valorizzazione dell'ISEE avrebbe comportato un innalzamento fittizio della situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare, con perdita della borsa di studio e obbligo di provvedere al pagamento delle tasse universitarie in misura piena. In conclusione, il ricorrente insiste perché l'Arbitro assuma "le determinazioni che […] riterrà più opportune per la risoluzione della controversia, ribadendo la volontà di rinunciare a tutto ciò che è legato ai titoli e al deposito titoli al fine di liberare i ricorrenti dalla annosa questione".

## DIRITTO

1. La controversia concerne la condotta asseritamente illegittima dell'intermediario, che avrebbe rifiutato in più occasioni la richiesta di chiusura di un rapporto di conto corrente e del collegato dossier titoli intestati al ricorrente. L'intermediario, da parte sua, rileva che la mancata chiusura dei rapporti in questione non sarebbe a lui imputabile, ma dipenderebbe dalla presenza, nel fondo titoli, di una quota del Fondo di Investimento IRS, attualmente non negoziabile. Su punto, il Collegio rileva che non risulta agli atti copia dei contratti relativi al rapporto di conto corrente e di deposito titoli.
2. Preliminarmente, il Collegio è chiamato a esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da parte resistente. Segnatamente, l'intermediario eccepisce inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Arbitro, in quanto la domanda formulata dal ricorrente, di chiusura del conto corrente e del deposito titoli, implicherebbe l'adozione di una pronuncia di condanna ad un facere infungibile, in quanto tale preclusa all'Arbitro.
Sul punto, si deve considerare che, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, la domanda costitutiva può essere riqualificata come di mero accertamento al fine di decidere nel merito il ricorso, quando il petitum e la causa petendi siano sufficientemente determinati. Al riguardo, si deve adottare un approccio di tipo sostanziale, anche tenuto conto del fatto che il ricorso può essere presentato senza l'ausilio di un procuratore (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 13371/2024).
Nella specie, è indubbio che l'interesse del ricorrente e il suo fondamento giuridico siano sufficientemente determinati, sì che la domanda può agevolmente essere riqualificata quale richiesta di accertamento del diritto dell'incoerente all'estinzione dei rapporti. L'eccezione inammissibilità, quindi, non può trovare accoglimento.
3. Allo stesso modo, il Collegio ritiene infondata l'eccezione di incompetenza per materia dell'Arbitro in quanto la lite attiene alla materia dei servizi di investimento.
A riguardo, si osserva che, secondo l'orientamento dei Collegi ABF, il difetto di competenza dell'ABF in ordine ai servizi di investimento non opera per il semplice fatto che la controversia concerna una fattispecie relativa a un'attività di investimento, dovendosi al contrario interpretare la norma di riferimento alla luce del concreto contenuto della doglianza: invero, i Collegi tendono a escludere la propria competenza qualora il contendere verta sulla ritenuta violazione delle norme che disciplinano i servizi di investimento e, viceversa, ad affermarla laddove la controversia concerna la violazione di norme regolanti un servizio bancario che, pur accidentalmente, si ricolleghi a un servizio di investimento (così, Collegio di coordinamento, decisione n. 6672/2014).
Pertanto, l'orientamento condiviso dell'Arbitro è nel senso di ricomprendere gli eventi collegati al deposito titoli (ad esempio, ritardo nell'estinzione del conto) tra le materie oggetto di competenza dell'ABF. In questi casi, infatti, a rilevare non è tanto la diligenza, correttezza e trasparenza nell'ambito di servizi di investimento, quanto la corretta esecuzione di istruzioni attinenti al conto, e non ai titoli ivi depositati (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 2264/23).
4. Passando all'esame del merito, non è in discussione l'astratto diritto del cliente di recedere dai contratti in questione. Peraltro, l'intermediario giustifica il proprio rifiuto di procedere all'estinzione dei

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rapporti invocando la presenza, nel fondo titoli, di una quota di fondo di investimento non negoziabile. Ciò, a suo dire, impedirebbe anche la chiusura del rapporto di conto corrente.
Orbene, si deve rilevare che, per quanto specificamente attiene alla richiesta di chiusura del conto corrente, essa non può considerarsi dipendente dall'eventuale impedimento relativo all'estinzione del fondo titoli. Infatti, come i Collegi territoriali hanno ripetutamente chiarito (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 10155/2023; Collegio di Roma, decisione n. 23556/2020), tra il rapporto di conto corrente e il rapporto di deposito titoli ad esso collegato esiste una correlazione di carattere "meramente operativo", che non preclude la possibilità di procedere alla chiusura dell'uno indipendentemente dall'estinzione dell'altro.
La domanda relativa alla chiusura del rapporto di conto corrente, quindi, è fondata, e deve essere accertato il diritto del ricorrente all'estinzione.
5. Per quanto concerne la richiesta di estinzione del rapporto di deposito titoli, nelle controdeduzioni il resistente ha rilevato che "la SGR che gestisce il Fondo non ha dato ancora istruzione alla Banca Depositaria di scaricare massivamente le quote ed azzerarle, poiché deve completare la procedura di liquidazione, nell'interesse dei Beneficiari, per la gestione delle poste contabili aperte, che potenzialmente ogni anno possono produrre proventi, motivo per cui la quota del Fondo non può neanche essere scaricata dal Deposito Titoli per permetterne la chiusura".
Orbene, in un caso nel quale il ricorrente chiedeva la chiusura del deposito titoli e il rilascio della certificazione delle minusvalenze maturate e l'intermediario eccepiva di non poter procedere alla chiusura del deposito fino alla liquidazione delle quote di un Fondo ivi presenti, il Collegio di Milano (decisione n. 8309/2024) ha ritenuto che "la questione, così impostata in termini di intreccio tra l'interpretazione delle regole di circolazione di un prodotto finanziario e l'interpretazione della correlativa disciplina fiscale, fuoriesca dalla sua competenza e che non sia questa la sede in cui detta questione possa essere risolta", dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile. Peraltro, nel caso indicato, il contratto aveva ad oggetto il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, mentre nella specie, stando alle dichiarazioni della resistente non contestate da parte ricorrente, il rapporto ha ad oggetto esclusivamente il deposito dei titoli.
Pertanto, il Collegio ritiene che, stante la comunicazione della SGR, legittimamente l'intermediario abbia rilevato l'impossibilità di procedere all'estinzione del rapporto di deposito titoli, oltre tutto da un lato rappresentando che il rapporto in questione è del tutto privo di spese; dall'altro prospettando al ricorrente la possibilità di procedere all'estinzione previo trasferimento delle quote presso un deposito titoli "anche diversamente intestato e/o acceso presso altro Intermediario. È infine il caso di osservare che la mancata estinzione del rapporto non sembra idonea a impattare sull'ISEE, come invece allega - ma non dimostra - il ricorrente nelle repliche, in quanto il titolo è valorizzato a zero.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda alla chiusura del rapporto di conto corrente.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE